

N. 2065

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici PIGNEDOLI e SOLIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2010

Disposizioni per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici

Onorevoli Senatori. – Nel cuore del Medioevo europeo un evento drammatico cambiò la storia dell'Italia e dell'Europa, determinando una svolta nel rapporto tra potere temporale e potere spirituale, tra potere politico e potere religioso con effetti che sono giunti fino a noi.

Il 28 gennaio del 1077, a Canossa, l'imperatore Enrico IV ottenne udienza e perdono dal pontefice Gregorio VII con la mediazione di una grande donna, Matilde di Canossa, cugina dell'imperatore e alleata del pontefice. L'immagine del sovrano inginocchiato nella neve di quel duro inverno alle porte del castello di Canossa, residenza di Matilde, sull'Appennino reggiano, tramandata nei secoli resta il simbolo di quell'evento.

La figura di Matilde di Canossa domina la storia di quel secolo. Affronta con coraggio gravi vicende politiche e militari. Governa per quarant'anni uno Stato di grandi dimensioni che si estendeva dalle Prealpi bresciane al Lazio settentrionale. È stata attratta dalla vita contemplativa, come testimoniano le parole di Anselmo di Aosta. Guerriera e sola, la sua storia è parte importante della costruzione dell'Europa e la sua vicenda è emblematica del ruolo svolto dalle donne nella storia dell'occidente europeo. Morì in località Bondanazzo di Reggiolo e poi fu trasferita a San Benedetto Po nel luglio dell'anno 1115. Nel 1644, cinque secoli dopo, fu trasferita da Castel Sant'Angelo nella Basilica di San Pietro a Roma dove tuttora giace.

Siamo alla vigilia, dunque, del Nono Centenario della sua morte (2015), nonché del nono centenario dell'incoronazione a vice regina d'Italia (2011), che il nostro Paese dovrebbe adeguatamente celebrare valorizzando la sua figura non solo nella storia dell'Italia

ma nella edificazione della storia moderna e dell'identità culturale dell'Europa.

Dietrich Bonhoeffer, il pastore protestante impiccato a Flossenburg il 9 aprile 1945, in una delle sue lettere al suo amico Eberhard Betghe, pastore protestante in servizio nell'esercito tedesco in Italia, nel luglio 1944 fermo a San Polo in provincia di Reggio Emilia, ai piedi della rupe di Canossa, così ricordava l'evento di Canossa:

«Sia che si debba considerare l'andata [a Canossa] di Enrico IV un atto sincero oppure diplomatico, la sua immagine nel gennaio 1077 resta indimenticabile e incancellabile per lo spirito dei popoli europei. È più significativa del concordato di Worms del 1122, che ha concluso formalmente il contrasto nei medesimi termini. Noi tutti a scuola abbiamo imparato a considerare questi grandi conflitti come una calamità per l'Europa. Ma in realtà in essi si nasconde l'origine di quella libertà spirituale che ha fatto grande questo continente» (Dietrich Bonhoeffer, *Resistenza e resa*, Queriniana, 2002).

Accanto alla valorizzazione della figura di Matilde è quanto mai opportuno operare per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici.

Le terre matildiche, che comprendevano le brume nebbiose della bassa valle del Po, le città della pianura, la dorsale dell'Appennino, si caratterizzavano per la presenza di un poderoso sistema fortificato costituito da castelli, numerose pievi, molte case a torre. Quel paesaggio, simbolo di un sistema politico, sociale, religioso, ci ha consegnato preziose eredità di quel periodo che è necessario consolidare perché esso sia consegnato ai posteri

Un grande studioso, Vito Fumagalli, ha raccontato con rara sensibilità la potenza e la solitudine di Matilde di Canossa.

«Nelle vicinanze dell'amato monastero di San Benedetto Po, protesa sul letto verso le reliquie dell'apostolo Giacomo, aveva ritrovato quella vita contemplativa sognata dalla prima giovinezza, arricchita, incarnata nelle infinite buone opere, i fiori che Dante la vide cogliere e porsi in ghirlanda sul capo idealizzandola nella Matelda del Paradiso terrestre. Fiori rossi e gialli, colorati come gli abiti che Matilde amava indossare nelle gradi occasioni; così la vediamo nelle miniature e nei dipinti che la rappresentano, ad iniziare dai ritratti contemporanei del codice della sua biografia e come, pare, volle vestirsi, con un grande abito rosso, prima di essere affidata alla sepoltura.

Lia e Rachele, Marta e Maria, simboli della vita attiva e della vita contemplativa, si erano alla fine ricongiunte in Matilde, agli inizi di quel lontano secolo XII, quando il Medioevo mutava e l'antico ideale monastico della mistica preghiera andava convertendosi, nella nuova temperie, in quell'apostolato attivo, della diffusione spesso esasperata, non di rado violenta, dei contenuti di una religione non sempre consona alle sue lontane radici. Matilde a queste tuttavia si ispirò, lottando sino alla morte per una Chiesa riformata, per sacerdoti, vescovi e abati ispirati dalla legge del Vangelo, contro la Chiesa feudale, fatta in larga misura da ecclesiastici potenti e sfarzosi, simoniaci e lussuriosi, che "si gettavano sulle donne come cavalli da monta"; come gridò un sinodo degli inizi di quel secolo che vide trascorrere in sé quasi tutta la vita della grande contessa» (Vito Fumagalli, Matilde di Canossa, il Mulino, 1996).

Il suo simbolo fu il melograno, dalle forti evocazioni bibliche. Il suo monogramma ne tramanda nei secoli l'intera sua anima: «Matilda, *dei gratia si quid est*».

Il presente disegno di legge è finalizzato proprio a favorire le iniziative di approfondimento e di studio della figura di Matilde di Canossa e alla salvaguardia e valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici, ovvero delle aree facenti parte del suo Regno ed, in particolare, del territorio a nord del Po fra i fiumi Adda e Mincio e il Lago d'Iseo, l'intero corso del Po dalle confluenze di Adda e Taro fino alle valli di Comacchio, i territori a sud del Po compresi fra il Taro e il Reno in Emilia, il Monte Cimino a sud, la costa tirrenica ad ovest e la dorsale dell'Appenino Tosco-emiliano ad est.

A tal fine, l'articolo 3 del disegno di legge individua come meritevoli di finanziamento pubblico gli studi e le ricerche sulla figura di Matilde di Canossa, il risanamento ambientale dei luoghi e dei paesaggi storici, il restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico ubicati nei luoghi e nei territori matildici, la definizione di itinerari turistici ed il miglioramento della ricettività turistica dell'area e la produzione di materiale informativo.

In tale ambito, meritano una particolare citazione gli interventi finalizzati alla valorizzazione di alcuni specifici prodotti agroalimentari tipici del territorio matildico. Risale all'epoca di Matilde di Canossa la fama dei prodotti tipici del territorio come il «formadio», padre del parmigiano reggiano come dimostrato dalla pergamena del Monastero di Morola redatta a Corniano di Bibbiano il 13 aprile 1159, e l'aceto balsamico, a proposito del quale Donizone, nel suo poema «Vita di Matilde di Canossa», al verso 980, così si esprime: «Enrico II, il re dal bellissimo aspetto, colto, ricco e cortese, venne in Italia e mandò a Bonifacio parecchie sue novità, poiché in cambio voleva quell'aceto sì celebrato, che si faceva alla rocca chiamata Canossa» (Donizone, Vita di Matilde di Canossa, Jaca book, 1984, pag. 60).

Per la realizzazione di tali interventi, viene istituito, con l'articolo 4, un apposito «Fondo per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizza-

zione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici», con dotazione finanziaria pari 5 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2010.

Il compito di individuare le linee generali di programmazione degli interventi, le azioni prioritarie, gli obiettivi e le caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento viene affidato, dall'articolo 5, ad una apposita «Commissione per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici», istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le linee generali di program-

mazione da parte della predetta Commissione, provvederà a definire con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro, il piano esecutivo degli interventi.

Infine, con l'articolo 7, viene prevista, in vista del nono centenario della morte di Matilde di Canossa, la possibilità per gli enti locali, gli enti pubblici, le istituzioni culturali, i comitati promotori e le amministrazioni dello Stato, di chiedere l'istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni nel nono centenario della morte di Matilde di Canossa.

Per le ragioni sopra esposte, i promotori auspicano un esame ed una rapida approvazione del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato nell'ambito delle finalità culturali di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale, artistico e paesaggistico riconosce il ruolo decisivo alla figura di Matilde di Canossa nella storia italiana e in vista del nono centenario della morte intende promuovere interventi di studio e valorizzazione della figura di Matilde e dei luoghi e dei territori matildici, attraverso interventi di recupero, valorizzazione, manutenzione e promozione del patrimonio storico-culturale e ambientale e di riqualificazione del patrimonio ricettivo esistente, anche attraverso opportune azioni di promozione turistica ovvero *marketing* territoriale.

Art. 2.

(Individuazione dei luoghi e dei territori matildici)

1. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come luoghi e territori matildici le aree facenti parte del suo Regno ed in particolare il territorio a nord del Po fra i fiumi Adda e Mincio e il Lago d'Iseo, l'intero corso del Po dalle confluenze di Adda e Taro fino alle valli di Comacchio, i territori a sud del Po compresi fra il Taro e il Reno in Emilia, il Monte Cimino a sud, la costa tirrenica ad ovest e la dorsale dell'Appenino Tosco-emiliano ad est.

Art. 3.

(Interventi)

- 1. Lo Stato riconosce come meritevoli di finanziamento, in quanto idonei a favorire lo studio della figura di Matilde di Canossa e la valorizzazione economica, sociale, culturale e ambientale dei luoghi e dei territori matildici di cui all'articolo 2:
- a) gli studi sulla figura di Matilde di Canossa;
- b) il restauro scientifico e risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica e privata, questi ultimi qualora dichiarati di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche ai fini di tutela del paesaggio e di ripristino o miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione che insistono nei luoghi e sui territori matildici e sono riconducibili alla figura e all'opera di Matilde, in particolare per la rupe di Canossa, per l'antico convento di Montefalcone, per il castello di Carpineti, per il castello di Bianello, per la rocca di San Polo d'Enza, per il castello di Sarzano di Casina, per Castelnovo ne' Monti, per il Castello di Montecchio Emilia e per la Pieva di Sasso;
- c) la definizione di itinerari matildici, nonché il recupero e la realizzazione delle infrastrutture necessarie a favorire la connessione fra i diversi luoghi anche in vista di itinerari turistici;
- d) il miglioramento della ricettività turistica con priorità agli interventi di restauro dei borghi storici individuati dalla Commissione di cui all'articolo 5 e di completamento, potenziamento e manutenzione di strutture già esistenti e funzionanti;
- e) la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, anche mediante interventi di ripristino del paesaggio che prevedano la valorizzazione di tratti di paesaggi storici, l'inserimento di appropriati apparati di vegetazione

utili alla riconoscibilità dei luoghi, la ricomposizione dell'intorno delle emergenze architettoniche e storico-testimoniali, il recupero di aree degradate, collegati ai luoghi e ai territori matildici;

- f) la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche dei luoghi e dei territori di cui all'articolo 2 risalenti al periodo storico-culturale matildico, ed in particolare del «formadio» e dell'aceto balsamico:
- g) la manutenzione e la promozione dei luoghi e territori matildici anche attraverso l'installazione di cartellonistica e segnaletica;
- h) l'attività di informazione, comunicazione, anche attraverso la produzione di materiale cinematografico e multimediale, e promozione del prodotto turistico-culturale ed ambientale rappresentato dai luoghi e dai territori matildici;
- i) l'attività di formazione, ricerca e documentazione sulla figura di Matilde di Canossa e suoi luoghi e territori matildici promosse dal mondo della scuola, anche attraverso *stage* e scambi tra istituzioni formative dei diversi Paesi europei, finalizzate a sottolineare il ruolo e il valore internazionale della figura di Matilde.

Art. 4.

(Fondo per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 è istituito un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali denominato «Fondo per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici», finalizzato alla concessione di contributi ai progetti volti al perseguimento delle finalità della presente legge, con dotazione pari 5

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.

Art. 5.

(Commissione per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici)

- 1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita Commissione denominata «Commissione per lo studio della figura di Matilde di Canossa e per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica dei luoghi e dei territori matildici».
- 2. La Commissione di cui al comma 1, ha il compito di individuare le linee generali di programmazione degli interventi, le azioni prioritarie, gli obiettivi e le caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento a valere sul Fondo di cui all'articolo 4.
- 3. La Commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della gioventù e del Ministero per il turismo; da un rappresentante delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio; da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); da un rappresentante del Centro studi sull'alto medioevo di Spoleto.
- 4. Entro due mesi dalla sua costituzione, la Commissione adotta il proprio regolamento di organizzazione interno e il regolamento contenente i criteri per l'attribuzione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art. 6.

(Accordi di programma quadro con le regioni)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le linee generali di programmazione da parte della Commissione di cui all'articolo 5 provvede a definire con le regioni interessate, attraverso specifici accordi di programma quadro, il piano esecutivo degli interventi.

Art. 7.

(Istituzione del Comitato Nazionale per le celebrazioni nel nono centenario della morte di Matilde di Canossa)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 dicembre 1997, n. 420, e successive modificazioni, e in vista del nono centenario della morte di Matilde di Canossa, gli enti locali, gli enti pubblici, le istituzioni culturali, i comitati promotori e le amministrazioni dello Stato, possono chiedere l'istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni del nono centenario della morte di Matilde di Canossa.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'accisa sui tabacchi lavorati previste dall'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto le-

gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2015.